

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 300/2015

dell'11 dicembre 2015

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1811]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 12nne [regolamento di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnf. **32015 R 1609**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17).

12nng. **32015 R 1610**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1609 e (UE) 2015/1610 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

<sup>(1)</sup> GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

